

Bilancio 2016/2018

Delibera n. 21 dell' 1.6. 2016

6^a parte.

COPIA



CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI

--DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87

OGGETTO:	PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - CONFERMA TARIFFE ANNO 2015 - .
-----------------	---

--L'anno DUEMILASEDICI Addi ventinove del Mese di Aprile nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.

--Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. MARCO ANTONIO DEL PRETE.

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:

				PRESENTE	ASSENTE
1.	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	SINDACO	X	
2.	MAISTO	GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
3.	D'AMBROSIO	MARIA	ASSESSORE		X
4.	D'ANNA	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
5.	LANZARO	GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	
6.	PEDERSOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
7.	PEZZULLO	MICHELE	ASSESSORE	X	
8.	PISACANE	NICOLA	ASSESSORE		X

--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione del verbale.

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

OGGETTO:	PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - CONFERMA TARIFFE ANNO 2016 -
-----------------	---

**RELAZIONE ISTRUTTORIA A CURA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI**

Visto il Decreto legislativo 507/93;

VISTO la delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in esecuzione del Decreto Legislativo 507/93;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano confermate per l'anno 2015 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dell'anno 2014;

DATO atto che questo Comune gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con personale dipendente e con ausilio di personale ASU, che viene utilizzato per l'affissione di manifesti istituzionali e commerciali su richiesta di terzi, previo pagamento del diritto dovuto;

DATO atto, infine, che secondo le disposizioni normative, alla Giunta Comunale è ascritta la competenza per la determinazione delle tariffe di cui al presente atto;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità art. 1 c. 26 per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di Tributi;

RITENUTO necessario confermare le tariffe in vigore nell'esercizio precedente, al fine di predisporre gli atti utili all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 da effettuarsi entro il 30/04/2016 salvo ulteriori proroghe;

Li _____

IL FUNZIONARIO DEI TRIBUTI
Sig. *Pasquale Palmieri*

VISTA la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, applicate per l'anno 2015, riportate nel seguente prospetto:

TARIFFE RLATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA

SUPERFICIE	PUBBLICITA' ORDINARIA		LUMINOSA O ILLUMINATA	
	CATEG. NORMALE	CATEG. SPECIALE	CATEG. NORMALE	CATEG. SPECIALE
FINO A MQ. 5,5	€ 18,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 54,00
DA MQ. 5,5 A MQ. 8,5	€ 27,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 81,00
OLTRE MQ. 8,5	€ 36,00	€ 72,00	€ 72,00	€ 108,00

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(autovetture, autobus, autofilotranviarie, battelli, barche e simili)

INTERNA ED ESTERNA	FINO A MQ. 5,5	€ 15,00
"	DA MQ. 5,5 A MQ. 8,50	€ 22,60
" "	OLTRE MQ. 8,5	€ 29,80

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI	
Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.	€ 59,50
Per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.	€ 89,30
Per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categ.	€ 29,80

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

- EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA € 36,00
- EFFETTUATA PER CONTO TERZI € 71,30

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (TARIFFA GIORNALIERA)

- CATEGORIA NORMALE € 4,40;
- CATEGORIA SPECIALE € 8,75;

PUBBLICITA' CON STRISCIONI (PER PERIODI DI QUINDICI GIORNI O FRAZIONE)

- CATEGORIA NORMALE € 18,00;
- CATEGORIA SPECIALE € 36,00;

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

- TARIFFA GIORNALIERA O FRAZIONE: € 107,20;

PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

- TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE € 44,45;

- | | |
|---|---------|
| • PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO | € 4,30; |
|---|---------|

TARIFFA PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA' E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE:


- | | |
|----------------------|----------|
| • CATEGORIA NORMALE | € 13,70; |
| • CATEGORIA SPECIALE | € 27,35; |

PUBBLICHE AFFISSIONI

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • MANIFESTI FORMATO 70X100 | € 2,15; |
| • MANIFESTI FORMATO 140X100 | € 4,30; |

2) DI DICHIARARE la presente proposta di immediata esecuzione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
Dr. Giuseppe Redersoli



Pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, come novellato dalla legge n. 213 del 2012

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

Li, 27.06.16

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Dr.ssa Annamaria Volpicelli

LA GIUNTA COMUNALE

- *Vista la relazione istruttoria;*
- *Vista la proposta di deliberazione;*
- *Visto l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;*
- *Visto il Regolamento uffici e servizi;*
- *Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;*
- *Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica, articolo 49 d. lgs. 267/2000, come modificato dalla legge n. 213/2012;*

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) - **Di approvare** la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) - **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Delibera n. 87 del 29/04/2016

-- Letto, confermato e sottoscritto, come all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Antonio Del Prete

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ferdinando Lotoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

--In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal _____

03 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE


--Per copia conforme all'originale

--Li, _____

03 MAG. 2016



LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
"Organi Collegiali"

Rita Vitale


ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutività il giorno _____, ai sensi

03 MAG. 2016

dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

--Li, _____

03 MAG. 2016

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
"Organi Collegiali"

Rita Vitale


COPIA



CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI

--DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 88

OGGETTO:	COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA. - CONFERMA TARIFFE ANNO 2015 -.
-----------------	---

--L'anno **DUEMILASEDICI** Addì **ventinove** del Mese di **Aprile** nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.

--Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. **MARCO ANTONIO DEL PRETE**.

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:

			PRESENTE	ASSENTE	
1.	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	SINDACO	X	
2.	MAISTO	GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
3.	D'AMBROSIO	MARIA	ASSESSORE		X
4.	D'ANNA	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
5.	LANZARO	GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	
6.	PEDERSOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
7.	PEZZULLO	MICHELE	ASSESSORE	X	
8.	PISACANE	NICOLA	ASSESSORE		X

--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. **Ferdinando Lotoro**, incaricato della redazione del verbale.

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

OGGETTO:	COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA. - CONFERMA TARIFFE ANNO 2016 -.
-----------------	---

**RELAZIONE ISTRUTTORIA A CURA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI**

Visto il Decreto legislativo 507/93;

VISTO la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano confermate per l'anno 2015 le tariffe della COSAP Permanente e Temporanea, dell'anno 2014;

DATO atto che questo Comune gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione della COSAP permanente e temporanea, con personale dipendente e con ausilio di personale A.S.U.;

DATO atto, infine, che secondo le disposizioni normative, è ascritta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione dei canoni di cui al presente atto;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità art. 1 c. 26 per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di Tributi;

RITENUTO necessario confermare le tariffe del canone in vigore nell'esercizio precedente, al fine di predisporre gli atti utili all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 da effettuarsi entro il 30/04/2016 salvo ulteriori proroghe;

Li _____

IL FUNZIONARIO DEI TRIBUTI
Sig. Pasquale Palmieri

VISTA la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'art. 48 del d.lgs. n. 267\2000;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 i canoni per la COSAP Permanente e Temporanea, riportati nel seguente prospetto:

• OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

1° CATEGORIA € 44,40;

2° CATEGORIA € 36,00;

• OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per l'occupazione temporanee di suolo e spazi pubblici, la tariffa a giorno per metro quadrato e lineare è di:

1° CATEGORIA € 3,55;

2° CATEGORIA € 2,85;

- 2) **DI DICHIARARE** la presente proposta di immediata esecuzione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Dr. Giuseppe Pedersoli

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, come novellato dalla legge n. 213 del 2012

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

Li, 27-04-16

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dr.ssa Annamaria Volpicelli

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione istruttoria;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto il Regolamento uffici e servizi;
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;
- Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica, articolo 49 d. lgs. 267/2000, come modificato dalla legge n. 213/2012;

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1)- **Di approvare** la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.

- 2)- **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Delibera n. 88 del 29/04/2016

-- Letto, confermato e sottoscritto, come all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Antonio Del Prete

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ferdinando Lotoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

--In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal

03 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE



--Per copia conforme all'originale

--Li,

03 MAG. 2016



LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

"Organi Collegiali"

Rita Vitale



ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutività il giorno 03 MAG. 2016, ai sensi

del dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

--Li, 03 MAG. 2016

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

"Organi Collegiali"

Rita Vitale





CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI

—DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 90

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO I.U.C. A SEGUITO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016.
-----------------	--

--L'anno **DUEMILASEDIC**i Addi **VENTINOVE** del Mese di **APRILE** nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.

--Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. **MARCO ANTONIO DEL PRETE**.

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:

				PRESENTE	ASSENTE
1.	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	SINDACO	X	
2.	MAISTO	GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
3.	D'AMBROSIO	MARIA	ASSESSORE		X
4.	D'ANNA	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
5.	LANZARO	GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	
6.	PEDERSOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
7.	PEZZULLO	MICHELE	ASSESSORE	X	
8.	PISACANE	NICOLA	ASSESSORE		X

--Assiste il Segretario Generale del Comune **Dr. Ferdinando Lotoro**, incaricato della redazione del verbale.

Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC a seguito della Legge di Stabilità 2016.

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) poi, successivamente, rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015;

PRESO ATTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'Imu, rendendo pertanto indispensabile la modifica del suddetto regolamento;

VISTA la risoluzione n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.02.2016;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato radicalmente il trattamento ai fini Imu e Tasi delle abitazioni concesse in uso gratuito, ha modificato le tipologie di unità immobiliari assimilabili ad abitazioni principali e ha eliminato per quest'ultima l'obbligo del versamento TASI, si ritiene necessario inserire nel Regolamento IUC vigente, i seguenti articoli:

- **Art.17 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):**
 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
 3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/5 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Art.24 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
4. Per quanto attiene la quota TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile, il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 639 e 669 della Legge n.147 del 2013, poiché la Legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Art.24 ter (Assimilazioni all'abitazione principale):

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- d) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO che la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche in materia di Imu e Tasi; determinando la necessità di modificare il Regolamento IUC vigente, nonché, in ossequio al nuovo piano tariffario TARI in corso di approvazione, è opportuno modificare alcuni articoli attinenti la TARI dello stesso regolamento; di seguito si riportano tutte le modifiche effettuate:

TESTO MODIFICATO	TESTO VIGENTE
<p style="text-align: center;">Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli (non inclusi in quelli indicati nel comma 1 dell'art.14 del presente regolamento), con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p> <p>4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p> <p>4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi</p>

moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
 - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

Articolo 14 TERRENI AGRICOLI

- Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
- I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 562 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
 - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

Articolo 14 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di

	<p>valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>3. Il Comune considera, infine, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figlio), a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esista il contratto d'uso gratuito registrato; b) il soggetto concedente sia proprietario dell'immobile da concedere in uso gratuito al 100% o al 50% con il coniuge contitolare; c) il soggetto concedente abbia un patrimonio immobiliare composto da solo due abitazioni di cui una da concedere in uso gratuito*. <p>*La lettera c), con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.08.2015 è stata rettificata nel modo seguente: "Il soggetto concedente deve possedere un patrimonio immobiliare composto da due immobili adibiti ad abitazione, oltre due pertinenze di categoria C2/C5/C7";</p>

	<p>d) il soggetto conceda l'uso gratuito per una sola abitazione e relativa pertinenza;</p> <p>e) il soggetto beneficiario del comodato d'uso gratuito sia residente e dimorante nell'immobile concesso in uso gratuito e sia in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la 	<p style="text-align: center;">Articolo 18 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modulo ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso

<p>presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>o. Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. 	<p style="text-align: center;">Articolo 20 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
<p style="text-align: center;">Articolo 21 DICHIARAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la 	<p style="text-align: center;">Articolo 21 DICHIARAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la

<p>dichiarazione per l'anno 2012.</p>	<p>dichiarazione per l'anno 2012.</p> <p>4. Per tutti i casi contemplati dal precedente art.17, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, deve essere presentata apposita dichiarazione corredata dalla documentazione atta a provare i requisiti per beneficiare delle predette assimilazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (per effetto della Legge di stabilità 2016 che ha escluso l'abitazione principale) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>3.a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p> <p>8. Il soggetto che concede l'immobile in uso gratuito ad un familiare, così come stabilito dall'art.17, stesso regolamento IUC, è tenuto al pagamento della Tasi.* *Tale comma è stato aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 31.08.2015.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</p> <p>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</p> <p>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge</p>

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- 6.a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 27 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente, devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
- 3.a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 27 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,

eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

**Articolo 28
VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
12. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il

**Articolo 28
VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

50% del dovuto annuo.

Articolo 42
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: **riduzione del 30%**;
 - abitazione tenuta a disposizione di residenti: **azzeramento della quota variabile della tariffa**;
 - pertinenze scoperte: **riduzione del 75%**;
 - abitazione di residenti all'estero: **azzeramento della quota variabile della tariffa**;
 - abitazione di non residenti: **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa**;
 - aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: **riduzione del 50% sull'intera tariffa**;
5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:
 - riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;
 - riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;
 - riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;
 - riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;
 - eventuali altre riduzioni o esenzioni;
6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.
8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.
9. La tariffa variabile per i box viene ridotta del 63% per cui l'importo della quota variabile è pari ad € 10,00.

Articolo 44
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata e/o entro la scadenza dell'ultima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 42
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: **riduzione del 30%**;
 - abitazione tenuta a disposizione di residenti: **azzeramento della quota variabile della tariffa**;
 - pertinenze scoperte: **riduzione del 75%**;
 - abitazione di residenti all'estero: **azzeramento della quota variabile della tariffa**;
 - abitazione di non residenti: **riduzione del 30% della quota variabile della tariffa**;
 - aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: **riduzione del 50% sull'intera tariffa**;
5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:
 - riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;
 - riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;
 - riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;
 - riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;
 - eventuali altre riduzioni o esenzioni;
6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.
8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.

Articolo 44
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

CONSIDERATO che il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato anche dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con specifico riferimento ai soli tributi, con la previsione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI gli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché del rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e bilancio.

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 è stato differito al 31.03.2016 e che, con ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n.55 del 07.03.2016, è stato ulteriormente differito il suddetto termine dal 31.03.2016 al 30.04.2016.

CONSIDERATO che non è stata indetta alcuna convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, si sottopone il presente atto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione dello stesso.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000; come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria che risulta allegato alla presente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

29.04.16

Il Funzionario Responsabile IUC
Sig. Pasquale Palmieri

L'Assessore alle Finanze, sulla scorta della relazione predisposta dal Funzionario Responsabile IUC,

PROPONE

- 1) DI APPROVARE le modifiche di seguito elencate al vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 08.09.2014 e successivamente rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015:
 - a) Inserimento dei seguenti articoli:

Art.17 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Art.24 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
4. Per quanto attiene la quota TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile, il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 639 e 669 della Legge n.147 del 2013, poiché la Legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Art.24 ter (Assimilazioni all'abitazione principale):

Sono assimilate all'abitazione principale:

- f) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- h) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- i) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- j) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

b) Modifiche dei seguenti articoli:

TESTO MODIFICATO	TESTO VIGENTE
<p style="text-align: center;">Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli (non inclusi in quelli indicati nel comma 1 dell'art.14 del presente regolamento), con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle</p>

quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla

<p style="text-align: center;">Articolo 14 TERRENI AGRICOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. 2. I terreni agricoli posseduto ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135. 	<p style="text-align: center;">Articolo 14 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p> <p>mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004; iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: <ol style="list-style-type: none"> a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
<p style="text-align: center;">Articolo 15 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 	<p style="text-align: center;">Articolo 15 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. 	<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un

reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Il Comune considera, infine, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figlio), a condizione che:
- a) esista il contratto d'uso gratuito registrato;
 - b) il soggetto concedente sia proprietario dell'immobile da concedere in uso gratuito al 100% o al 50% con il coniuge conitolage;
 - c) il soggetto concedente abbia un patrimonio immobiliare composto da solo due abitazioni di cui una da concedere in uso gratuito*;
- *Tale lettera c), con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015 è stata rettificata nel modo seguente:
"Il soggetto concedente deve possedere un patrimonio immobiliare, composto da due immobili adibiti ad abitazione oltre due pertinenze di categoria C2/C6/C7";
- d) il soggetto conceda l'uso gratuito per una sola abitazione e relativa pertinenza;
 - e) il soggetto beneficiario del comodato d'uso gratuito sia residente e dimorante nell'immobile concesso in uso gratuito e sia in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari.

**Articolo 18
ESENZIONI**

I. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al

**Articolo 18
ESENZIONI**

I. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto

coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

1. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- o. **Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 20 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il

Articolo 20 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

versamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

**Articolo 21
DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

**Articolo 21
DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Per tutti i casi contemplati dal precedente art.17, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, deve essere presentata apposita dichiarazione corredata dalla documentazione atta a provare i requisiti per beneficiare delle predette assimilazioni.

**Articolo 22
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (per effetto della Legge di stabilità 2016 che ha escluso l'abitazione principale) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Articolo 22
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**Articolo 24
SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 3.a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto

**Articolo 24
SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.
8. Il soggetto che concede l'immobile in uso gratuito ad un familiare,

passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

così come stabilito dall'art. 17, stesso regolamento IUC, è tenuto al pagamento della Tasi.*
*Tale comma è stato aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.08.2015.

Articolo 26

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
- 6.a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 26

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 27

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
- 3.a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 27

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle

<p>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p> <p>h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</p>	<p>provincia, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p> <p>h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</p>
--	---

**Articolo 28
VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
5. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,

**Articolo 28
VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
5. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,

salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

7. Per l'anno 2014, il versamento della 1ª rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
12. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo.

Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: riduzione del 30%;
 - abitazione tenuta a disposizione di residenti: azzeramento della quota variabile della tariffa;
 - pertinenze scoperte: riduzione del 75% ;
 - abitazione di residenti all'estero: azzeramento della quota variabile della tariffa;
 - abitazione di non residenti: riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;
 - aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: riduzione del 50% sull'intera tariffa;
5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:
 - riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;
 - riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;
 - riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;
 - riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;
 - eventuali altre riduzioni o esenzioni;
6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di

salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

7. Per l'anno 2014, il versamento della 1ª rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI


1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: riduzione del 30%;
 - abitazione tenuta a disposizione di residenti: azzeramento della quota variabile della tariffa;
 - pertinenze scoperte: riduzione del 75% ;
 - abitazione di residenti all'estero: azzeramento della quota variabile della tariffa;
 - abitazione di non residenti: riduzione del 30% della quota variabile della tariffa;
 - aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: riduzione del 50% sull'intera tariffa;
5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:
 - riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;
 - riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;
 - riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;
 - riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;
 - eventuali altre riduzioni o esenzioni;
6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di

<p>competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</p> <p>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</p> <p>9. La tariffa variabile per i box viene ridotta del 53% per cui l'importo della quota variabile è pari ad €10.00.</p>	<p>competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</p> <p>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 44 VERSAMENTI</p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata e/o entro la scadenza dell'ultima rata.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</p> <p>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44 VERSAMENTI</p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</p> <p>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</p>

- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) **DI PRENDERE** atto del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **DI SOTTOPORRE** all'esame dell'Organo Consiliare il presente atto per la relativa approvazione.
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

29.04.2016


L'Assessore alle Finanze
Dr. Giuseppe Pedersoli



Vista la relazione del Funzionario Responsabile IUC;
vista la proposta sottoscritta dall'Assessore alle Finanze;
visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
vista la normativa vigente in materia;
preso atto della volontà espressa nel presente atto;
si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica.

29.04.2016

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr.ssa Annamaria Volpicelli



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista gli atti relativi alla pratica;
- Vista la relazione istruttoria del Funzionario Responsabile IUC ;
- Vista la proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore alle Finanze;
- Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- Visto l'art. 48 del d. lgs. N 267/2000;
- Visto il Regolamento uffici e servizi;
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;
- Visto il parere relativo alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell' articolo 49 d. lgs. 267/2000, e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) - **Di approvare** la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) - **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Collegio Revisori dei Conti

Verbale n. 10 del ~~27~~²⁹ Aprile 2016

- * Parere sull'Approvazione Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - art. 1, da comma 639 a 737, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone:

Dott.ssa Giuseppina Saulino, PRESIDENTE

Dott. Gabriele Tamburrino, Componente

Dott. Angelo Meninno, Componente,

costituito per rendere parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

" Aggiornamento regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

- VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 03.09.2014, veniva approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) poi, successivamente, rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015;
- Vista che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'Imu, ed in particolare in merito al trattamento ai fini Imu e Tasi delle abitazioni concesse in uso gratuito, modificando altresì le tipologie di unità immobiliari assimilabili ad abitazioni principali, e vista l'opportunità di apportare anche alcune modifiche in materia di Tari, l'Ente ha ritenuto recepire tali novità, e quindi, la necessità di modificare il Regolamento IUC esistente;
- Visto l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 il quale al comma 1 lett.b) n.7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi;
- Visto l'art. 27 comma 8 L. 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei

regolamenti relativi alle Entrate Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1 gennaio a cui il medesimo si riferisce;

- CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 è stato differito al 31.03.2016 e che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, è stato ulteriormente differito il suddetto termine dal 31.03.2016 al 30.04.2016;
- CONSIDERATO che non è stata indetta alcuna convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, il presente parere viene reso alla delibera di Giunta Comunale per l'approvazione dello stesso.

ESAMINATA

- La bozza di Modifica di Regolamento Comunale IUC, con l'inserimento dei seguenti articoli:
 - Art.17 Bis Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado
 - Art.24 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado
 - Art.24 ter Assimilazioni all'abitazione principaleNonché la modifica dei seguenti articoli:
Artt. 10, 13,14,15,17,18,22,24,26,27,28,42 e 44 come riportati nella proposta

CONSTATATO

- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, con riguardo alla IUC;

VISTI

- lo Statuto Comunale
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il parere di regolarità tecnico espresso dal Dirigente del II Settore

ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale così come proposto.

Dott.ssa Giuseppina Saulino

Dott. Gabriele Tamburrino

Dott. Angelo Meninno

Il Collegio dei Revisori



Delibera n. 90 dell'29/04/2016

-- Letto, confermato e sottoscritto, come all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Antonio Del Prete

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Ferdinando Lotoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

--In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal

05 MAG. 2016


IL MESSO COMUNALE



--Per copia conforme all'originale

--Li,

05 MAG. 2016



LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
"Organi Collegiali"

Rita Vitale



ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutività il giorno 05 MAG. 2016, ai sensi

dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.


--Li,

05 MAG. 2016

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

"Organi Collegiali"

Rita Vitale





~~ORIGINALE~~/COPIA
bilancio

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI NO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A SCOPI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI E TERZIARI.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **UNO** mese di **GIUGNO** alle ore **13,40** nella sala delle adunanze della Sede comunale, previa convocazione notificata nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

All'appello sono risultati presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		P.	A.			P.	A.
1	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	X	14	D'AMBROSIO	GIUSEPPE	X
2	CASERTA	RENATO	X	15	FERRO	GIUSEPPE	X
3	DI MARZO	ANIELLO	X	16	PEZZULLO	CAMILLO	X
4	DI MARZO	DOMENICO	X	17	GRIMALDI	LUIGI	X
5	BARBATO	DANIELE	X	18	PAROLISI	RAFFAELE	X
6	PEZZULLO	MARIATERESA	X	19	CESARO	NICOLA	X
7	PELLINO	ENZO	X	20	GERVASIO	PASQUALE	X
8	AULETTA	MARISA TECLA	X	21	GRIMALDI	TEORE SOSSIO	X
9	AVETA	PASQUALE	X	22	CHIARIELLO	DARIO ROCCO	X
10	DEL PRETE	FRANCESCO	X	23	GRANATA	MICHELE	X
11	CAPASSO	TOMMASO	X	24	PEZZULLO	GIOVANNI	X
12	DEL PRETE	PASQUALE	X	25	LUPOLI	LUIGI	X
13	RUGGIERO	VINCENZO	X				

PRESENTI N. 22 Consiglieri

ASSENTI n. 3 Consiglieri

== Presiede l'adunanza il Presidente Dr Daniele Barbato, Consigliere comunale.

== Partecipa il Segretario Generale Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione del verbale.

== Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

== In continuazione di seduta il Presidente introduce l'argomento posto al n.2 dell'ordine del giorno, ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A SCOPI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI E TERZIARI." e legge la proposta che, munita dei prescritti pareri favorevoli di cui all'art.49 del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

== Il Presidente, poichè nessun Consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la proposta come sopra riportata;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

VOTI FAVOREVOLI N. 18

VOTI CONTRARI N. =====

ASTENUTI: N.4 (Grimaldi Teore Sossio, Chiariello Dario Rocco, Granata Michele, Pezzullo Giovanni,)

IL CONSIGLIO COMUNALE

== Preso atto della votazione ;

DELIBERA

1)- **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A SCOPI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI E TERZIARI", che, corredata dei prescritti pareri favorevoli di cui all'art.49 del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2)- **DI DARE ATTO** che questo Comune, per i motivi illustrati nella premessa dell'allegata proposta, non dispone, allo stato, di aree o fabbricati disponibili per la cessione nell'ambito di piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari.

3)- **DI NON ADOTTARE**, conseguentemente, determinazioni ai fini della quantificazione del prezzo e delle entrate da iscriversi in Bilancio.

4)- **DI ALLEGARE** il presente atto deliberativo al Bilancio pluriennale 2016/2017/2018, in conformità a quanto dispone l'art.172, 1° comma, lett.2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

== Il Presidente, successivamente, dispone di votare l'atto immediatamente eseguibile:

IL CONSIGLIO COMUNALE

== Con la stessa votazione come sopra riportata;

DELIBERA

== DI DICHIARARE il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

- DI DARE ATTO che la discussione effettuata sull'argomento viene riportata nel resoconto stenotipato allegato all'originale del presente atto.

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

Provincia Di Napoli

AI SIGG.RI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO:	Determinazione delle quantità e qualità delle aree a fabbricati da destinarsi a scopi residenziali, produttivi e terziari.
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

== **PREMESSO** che l'art. 16 del D.L. 22/12/1981 n. 786 convertito in legge 26/06/1982 n. 51, stabiliva che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali.;

== **CHE** l'art. 14 del D.L. 28/02/93 n. 55, convertito in legge 26/04/1983 n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione di bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie ai sensi della legge 18/04/62 n. 167, 22/10/714 n. 865, e 05/08/78 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo della concessione per ciascun tipo di area fabbricato;

== **CHE** l'art. 14 del D. lgs. 25/02/1995 n. 77, stabilisce che, unitamente al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione dello stesso bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. 55/83 sopra richiamato,

riferimento articolo 14 del D.L. 28/02/1983, n. 55

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

== **RITENUTO** altresì che

- il Comune di Frattamaggiore non dispone allo stato di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni richiamate;
- risulta approvato ed è vigente il piano PIP per l'insediamento di attività produttive, nonché il Piano di Zona PEEP, l'acquisizione delle aree e il trasferimento eventuale delle stesse ai richiedenti a titolo di proprietà e/o in diritto di superficie sono soggette ad attività espropriative in corso di definizione;

== **TANTO** premesso e ritenuto, visto l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO:	Determinazione delle quantità e qualità delle aree a fabbricati da destinarsi a scopi residenziali, produttivi e terziari.
-----------------	--


PROPONE

- 1) - **DI DARE** atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone allo stato di aree o fabbricati disponibili per la cessione nell'ambito di piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi terziari.
- 2) - **DI NON ADOTTARRE** conseguentemente determinazioni ai fini della quantificazione del prezzo e delle entrate da iscriversi in Bilancio.
- 3) - **DI ALLEGARE** l'atto deliberativo al Bilancio pluriennale 2016 /2017/2018 (in conformità a quanto dispone l'art. 172, I comma lett. 2) del D. Lgs. n° 267/2000

24.05.2016

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

ing. Domenico Raimo




Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

24.05.2016

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

ing. Domenico Raimo





CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARGOMENTO N. 2

Consiglieri presenti 22

Consiglieri assenti 3

	COGNOME	NOME	Fav.	Con.		COGNOME	NOME	Fav.	Con.
1	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	*		14	D'AMBROSIO	GIUSEPPE	*	
2	CASERTA	RENATO	x		15	FERRO	GIUSEPPE	*	
3	DI MARZO	ANIELLO	*		16	PEZZULLO	CAMILLO	*	
4	DI MARZO	DOMENICO	x		17	GRIMALDI	LUIGI	Assenti	
5	BARBATO	DANIELE	x		18	PAROLISI	RAFFAELE	*	
6	PEZZULLO	MARIATERESA	*		19	CESARO	NICOLA	Assenti	
7	PELLINO	ENZO	*		20	GERVASIO	PASQUALE	*	
8	AULETTA	MARISA TECLA	x		21	GRIMALDI	TEORE SOSSIO	Assenti	
9	AVETA	PASQUALE	x		22	CHIARIELLO	DARIO ROCCO	Assenti	
10	DEL PRETE	FRANCESCO	*		23	GRANATA	MICHELE	Assenti	
11	CAPASSO	TOMMASO	*		24	PEZZULLO	GIOVANNI	Assenti	
12	DEL PRETE	PASQUALE	x		25	LUPOLI	LUIGI	Assenti	
13	RUGGIERO	VINCENZO	*						

VOTI FAVOREVOLI 18 VOTI CONTRARI 4 ASTENUTI 4

ARGOMENTO APPROVATO SI NO

18

con tutti i voti

DELIBERA DI C.C. N. 20 DELL'1.6.2016

-- Letto, confermato e sottoscritto, come all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Daniele Barbato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ferdinando Lotoro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

-- In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune per il periodo di giorni quindici, dal

09 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 09 GIU. 2016

LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
"ORGANI COLLEGIALI"



Vitale Rita -
[Signature]

ESECUTIVITA'

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09 GIU. 2016, ai sensi

1 dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

Dalla residenza comunale, li 09 GIU. 2016

LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
"ORGANI COLLEGIALI"

[Signature]

Continua il Presidente: introduciamo il punto N. 3: "approvazione bilancio pluriennale 2016/2017/2018 con Dup e delibere relative ai tributi". Per introdurre il capo la parola all'assessore Pedersoli per chiarimenti e delucidazioni in merito.

Assessore Pedersoli: hanno tutti un po' il terrore di una mia lunga relazione, invece io devo dire che, come è costume di quest'amministrazione, credo siano stati fatti, spero almeno, i passaggi sufficienti nelle commissioni consiliari per spiegare un po' la struttura di questo bilancio preventivo. Quindi io vorrei dire davvero pochissime parole e, se mi consentite, non mi alzo perché ho davanti delle tabelle che voglio illustrare, ma vi assicuro davvero che se supero i 5 minuti mi richiamate all'ordine e concludo. Perché tra le deleghe che ho c'è quella della Trasparenza, e nella delibera sulla Trasparenza a costo zero c'era l'impegno, che io ho assunto, di tentare di spiegare il bilancio in maniera chiara anche a chi non si intende di norme fiscali, di bilanci comunali pubblici o meno, per cercare un po' di far capire come funziona l'amministrazione comunale di Frattamaggiore. Il clima sicuramente non è conflittuale, però io voglio precisare che per quanto si parli di Giunta tecnica e di bilancio tecnico non redatto secondo delle logiche politiche, io voglio chiarire che, purtroppo, si fa quello che le casse consentono di fare. Lo dico non in maniera polemica, ma perché, purtroppo, i politici e gli assessori, che anche se da tecnici cercano di dare una mano ai politici, hanno il loro personale libro dei sogni che, però, purtroppo, non sempre si riescono a realizzare. Allora io più che un intervento sui numeri, che spero di aver spiegato un po' a tutti in maniera sufficientemente chiara, volevo chiarire un pochino come poter entrare nei meccanismi del bilancio. Perché spesso si crede che il bilancio sia lo strumento quasi per alchimisti, che non vogliono far uscire dalle loro stanze le formule segrete dei meccanismi contabili, invece così non è. Allora io mi sono permesso di fare delle tabelle, una la vedete alle mie spalle. Partirei dal meccanismo contabile delle entrate. Dopo aver frequentato un corso accelerato con la dott.ssa Volpicelli, e sicuramente non superato, tento di spiegarvi un pochino le logiche delle entrate. Da dove prende i soldi il Comune di Frattamaggiore? Io l'ho scritto in questa relazione, che spero sarà pubblicata sul sito. C'è un sito, che è quello che vedete qui e che sarà scritto, dove è indicato -se vedete- per ogni anno e leggete questo "FSC", che vuol dire Fondo di Solidarietà Comunale, per 4.762.966. Accanto notate che è possibile leggere il confronto con gli anni precedenti. Se andate a vedere l'anno prima era poco in meno, quindi sembrerebbe addirittura che il Comune di Frattamaggiore nel 2016 incasserà di più. Ed invece no. Perché? Vi voglio far vedere di come il Comune di Frattamaggiore in quei 4.700.000 comprende anche gli 867 mila euro circa di ristoro TASI. Che vuol dire? Che il governo Renzi, come ben sapete, ha abolito la TASI sull'abitazione principale, promettendo di ridare ai Comuni quello che non avrebbero incassato. Di conseguenza potrebbe apparire che noi percepiamo circa 800 mila euro in meno. Perché 4.762.000 meno 867 andiamo sotto ai 3.900.000. Se vedete la tabella incasseremo 800 mila euro in meno. Invece non è così. Perché è aumentato il ristoro delle quote IMU - ed è sempre scritto sul sito - per circa 558 mila euro. In conclusione qualcosa ci perdiamo, ma sicuramente chi ha costruito il meccanismo l'ha costruito davvero in maniera tale da non consentire la comprensione da parte di chi non è esperto.

Consigliere Giovanni Pezzullo: (fuori microfono) questo incremento di quote IMU è dovuto all'evasione fiscale?

Assessore Pedersoli: no, è dovuto al fatto che l'IMU che i contribuenti pagano con l'IF24 una parte viene trattenuta dallo Stato. Questa trattenuta, per riparare la diminuzione del fondo di solidarietà, è stata diminuita, quindi aumentano i soldi che ritornano al Comune. Come direbbero i ragazzi nelle scuole "a finale" ci perdiamo circa un paio di centinaia di migliaia di euro. Però sicuramente il meccanismo è complesso, perché leggendo la tabella e le singole voci sembrerebbe che noi incasseremo di più rispetto all'anno prima. Però è vero che incasseremo di più per una voce, ma ne incasseremo per l'altra. Perché la TARI è stata abolita e quindi non incasseremo più.

Consigliere Pasquale Gervasio: assessore, in merito al Fondo di Solidarietà Comunale tu mi dicevi che l'importo non era questo qua, perché bisognava comunque sottrarre quello della TASI. E' così? Quindi è inferiore rispetto a quello là che noi abbiamo quest'anno?

Assessore Pedersoli: tentavo di spiegare che noi non incasseremo più la TASI dai cittadini. Roma ci restituirà 867 mila euro, se vedi qui ci sono 880 mila euro di TASI qui nella tabella. Il totale è 4.762.966,84, compresi questi 867. Però avremo i 554 di IMU in più, ed il totale di quello che percepiremo rispetto all'anno scorso sarà di circa 200 mila euro in meno. Quindi il Comune si è trovato a dover fare i conti con circa 200 mila euro in

meno rispetto all'anno precedente. Quindi assicurare i servizi uguali rispetto a quelli dell'anno prima è stato abbastanza complicato. A questo dovete aggiungere, quindi, che quello che interessa a me è far capire quali sono le aree di intervento, i margini di manovra per il Comune. Noi siamo riusciti perché, vi ripeto, i margini di manovra sono bassissimi e voglio soltanto citare una notizia che è sul Mattino di oggi. Il Comune di Napoli non ha approvato il bilancio preventivo, ha avuto la diffida dalla Prefettura, ma si troverà ad approvare il bilancio in una seduta fantomatica dell'8 giugno, dove il Consiglio Comunale uscente, che non so che interesse possa avere, dovrà approvare il bilancio preventivo. Quello che potrà succedere se non lo approveranno ve lo spiegherà dopo il segretario, perché francamente non lo so cosa potrà accadere se non lo approveranno nell'imminenza di un nuovo Consiglio Comunale che sta per arrivare, ed arriverà con il ballottaggio. Non lo so nemmeno io. Quindi la fretta che abbiamo avuto noi l'hanno avuta tutti i Comuni, noi grazie a Dio siamo in qui oggi in tempo per approvare il bilancio preventivo. Passo però adesso alle spese, perché ho promesso i 5 minuti. Noi abbiamo dovuto affrontare alcuni problemi ereditati dal passato. Non voglio sempre dare la colpa a chi è venuto prima, però possiamo fare anche un elenco dei problemi, perché io ho messo negli schemi excel i confronti con gli anni precedenti - a chi me li ha chiesti glieli ho dati, poi magari li metteremo in internet - per far capire le differenze da un anno all'altro. Per renderle comprensibili non ho messo ovviamente l'ultimo livello della voce, per cui se voi volete sapere quello che ci sta, per esempio, in "prestazioni di servizi", il sindaco pensa che io possa divulgare cose segrete, ma questi file qui sono anche in internet, quindi nell'ambito di quel dettaglio si può andare a vedere quali sono tutte le voci che compongono "prestazioni di servizi" e capire quali sono le differenze di previsione da un anno all'altro. E come vedrete non sono molte. Quindi in realtà il bilancio passato al setaccio, al microscopio, non presenta grandi differenze. Il problema è che abbiamo dovuto affrontare - e qui devo leggere 4 punti, sono 5 righe - dei problemi:

- gli espropri in zona PIP che hanno comportato per il Comune una spesa di circa 1 milione e 200, di cui circa 700 mila non previsti. L'accordo ha consentito un risparmio di circa 170 mila euro ed una dilazione in 5 rate annuali;
- gli espropri in zona D2, spesa per il Comune circa 1 milione e mezzo di euro, di cui circa 150 mila non erano previsti. Pende un ricorso al TAR, ma c'è un accordo verbale tra le Parti - il sindaco auspica sarà raggiunto presto - , un accordo per compensare circa 450 mila euro con un debito che il Comune ha nei confronti dell'impresa che fa i lavori;
- poi c'è il cosiddetto esproprio degli eredi Brogna, che voi ben conoscete;
- e, ancora, in zona D2 un esproprio per circa 800 mila euro, che erano accantonati, ma la ditta sembra pronta a rinunciare a questi compensi a cui avrebbe diritto per sospensioni non dovute e quant'altro pur di continuare e lavori;
- e poi c'è il discorso della MecDab che stiamo cercando di risolvere definitivamente rispetto al passato.

Le cose positive che nonostante tutto siamo riusciti a fare, poche ma credo sostanziali e sostanziose. La prima è la TARI. Abbiamo eliminato la quota variabile, che poi sarebbe quella fissa dei 118 euro sui box, odiata dai frattesi che possedevano il Box di pertinenza. Ed è stata ridotta a 10 euro. Nel frattempo la TARI mediamente è diminuita del 4,51%. Come è possibile questo? Direbbe l'ing. D'Anna è aumentato il denominatore. Cioè il costo del servizio, che deve essere spalmato sul totale dei contribuenti e; quindi, anche per i metri quadrati, è aumentato, un po' per effetto degli accertamenti che gli uffici sono riusciti ad effettuare, quindi aumentando i metri quadrati da sottoporre a tassazione; e un po' per le nuove famiglie, mi pare circa mille, che sono residenti in Frattamaggiore. Quindi pur togliendo 118 euro e riducendole a 10 euro per i box, la diminuzione media della TARI è del 4,51%, perché il costo del servizio deve essere sempre coperto integralmente dai cittadini. Poi abbiamo confermato l'agevolazione TARI per 30 mila e non per 60 mila, perché l'anno scorso ne stanziammo 60 mila ma ne sono bastati 30, perché le famiglie che avevano i requisiti per poter beneficiare del requisito, il totale dell'agevolazione ammonterà a circa 30 mila euro. Poi abbiamo ancora il contributo una tantum, che questa volta, grazie a Dio, non sarà più una volta sola ma una volta anche quest'anno, per un totale di 20 mila euro che è stato riproposto. E le addizionali comunali non sono state aumentate. Quindi ritengo che pur tra le tantissime difficoltà siamo riusciti a non aumentare le spese a carico dei frattesi e, poi, voglio sottolineare anche i risultati in termini di trasparenza, sull'albo pretorio on line siamo riuniti a mettere tutte le ordinanze, le determine e le deliberè e, quindi, potete tranquillamente trovarle in internet, scaricarle e leggere da casa, tranne quelle delle commissioni consiliari che la legge non prevede e che non riusciremo a fare per carenza di uomini e risorse finanziarie. C'è poi anche qualcosa da dire sulle spese in conto capitale e sugli investimenti però mi fermo. Se poi vogliamo andare a vedere quali saranno i 10 nuovi investimenti che sono previsti nel Dup? Allora mi fermo. Come dicevo, concludo con una frase che ho rubato al sindaco: non so quanto resisteremo noi qui, ma comunque dico sempre che speriamo di lasciare a chi verrà una Frattamaggiore migliore di quella che abbiamo

trovato. Grazie.

Il Presidente: la parola al Presidente della commissione Bilancio, Pasquale Aveta.

Consigliere Pasquale Aveta: la collaborazione con l'assessore Pedersoli è stata magnifica, è stato sempre puntuale ogni volta che l'abbiamo chiesto in audizione per spiegarci un po' i meccanismi, quelli più oscuri, quelli più complicati del bilancio. E se siamo riusciti a mettere su una relazione ed a capire, ad avere un po' più contezza delle regole, dei principi, lo dobbiamo anche a lui. Ho avuto nel corso della mia carriera come consigliere comunale diversi assessori alle Finanze, penso che l'assessore Pedersoli sia stato uno dei migliori, se non il migliore. Il giudizio poi democraticamente lo lasciamo al Consiglio Comunale. Io valgo un voto. La relazione del Presidente della commissione Bilancio penso che sia proprio d'obbligo per la competenza specifica che ha appunto la commissione, che è proprio Patrimonio e Bilancio, tutta la materia finanziaria.

Signor Presidente del Consiglio, signor sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri comunali tutti. Come ogni anno ci apprestiamo a discutere e deliberare sul bilancio di previsione. Il documento principe di pianificazione economica e di programmazione politica, che regola l'attività economico-finanziaria dell'istituzione comunale. La legge, ed in particolare il Testo Unico Enti Locali, il famoso decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, affida al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, i poteri di approvazione del bilancio di previsione, con l'intento di subordinare le scelte finanziarie al preventivo consenso popolare. E questo è il segno, è il momento proprio massimo di democrazia. Cioè l'amministrazione che prima di operare chiede il consenso popolare attraverso i rappresentanti che ha democraticamente eletto. Perciò a volte dobbiamo dare importanza e solennità a questo momento, perché è il momento principe che dà veramente significato a quello che noi stiamo facendo. Perché se noi trascuriamo e non collaboriamo e ci assentiamo in questo momento, veniamo meno alla nostra funzione, e non so poi che cosa andremo a fare nei salotti e nei corridoi del Consiglio Comunale o presso i dirigenti o presso i consiglieri comunali. Perdiamo di credibilità, perdiamo di autorevolezza. Dopo l'atto deliberativo, che seguirà questa discussione, l'amministrazione comunale avrà contezza sulla natura e la destinazione della spesa e sulle modalità di finanziamento. Il sindaco saprà di quanto potranno avanzare le sue linee politiche programmatiche sulle quali ha ottenuto il consenso popolare. Gli assessori sapranno con quale forza potranno attuare le politiche locali attraverso le spese che potranno sostenere. Ed il segretario comunale e la dirigenza sapranno di quali atti di gestione dovranno dotare l'attività amministrativa affinché in modo spedito, certo e trasparente, l'azione di governo della città raggiunga quei fini che l'indirizzo politico del Consiglio Comunale, fondamento della legittimità dell'attività amministrativa, perché il fondamento dell'attività non è il dirigente Farella o il segretario - con tutto il rispetto -, ma il principio di legittimità sta in noi, che siamo gli eletti del popolo. Quindi se noi non abbiamo questa consapevolezza, questa coscienza civica, noi non facciamo i consiglieri comunali, facciamo altre cose. Noi diamo legittimità a quello che la dirigenza, attraverso l'indirizzo politico della Giunta, va a fare. E di questo noi dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo stabilire i giusti rapporti di potere tra Consiglio Comunale e l'amministrazione. Questa è la legge, ragazzi, non è che me la sono inventata io. Questa è l'istituzione comunale. Se non facciamo questo, facciamo altre cose. Questo ritengo che sia una testimonianza che il consigliere comunale Aveta dà a questo Consiglio Comunale. Non è una lezione, perché noi lezioni non le diamo a nessuno. E' solo una testimonianza che è frutto di un'esperienza e di uno studio che un consigliere fa nel suo percorso e la vuole donare al Consiglio Comunale, anche alla vigilia di fatti personali che, per carità, tutte le cose sono possibili, non è probabile, ma noi dobbiamo essere sempre preparati alle cose possibili, non alle cose probabili. Allora prima di affrontare le cose personali uno vuole lasciare una testimonianza al Consiglio Comunale, perché il futuro è incerto per tutti, noi siamo sempre sotto la proroga del Signore, perché il Signore ogni giorno ci dà la proroga. Non è che abbiamo un contratto a tempo indeterminato con il Signore e con la vita. In qualunque momento dobbiamo essere preparati sempre a ciò che è possibile, quindi in qualunque momento dobbiamo sempre dare la nostra testimonianza.

Il Presidente: Pasquale scusami. Hai intenzione di leggere il documento?

Consigliere Pasquale Aveta: sì, leggere.

Il Presidente: perché lui comunque stamattina l'ha protocollata, è agli atti.

Consigliere Pasquale Aveta: la vorrei leggere sinceramente.

Il Presidente: va bene.

Consigliere Pasquale Aveta: perché è una testimonianza che io voglio lasciare al Consiglio Comunale, che un consigliere dà nel momento in cui giustifica la sua funzione, perché in questo sono giustificati i 340 voti che mi hanno dato, che mi hanno reso consigliere della città.

Il bilancio rappresenta in prevalenza il futuro dell'attività amministrativa, ma contiene nelle sue articolazioni anche una parte del passato. In un legame sottile di continuità che una classe politica attenta non può non far emergere. Mi riferisco alle spese in conto capitale, coperte con l'accensione dei mutui, che ancora gravano per la restituzione del capitale e per gli interessi passivi sul bilancio comunale. Molte di quelle spese hanno evidenziato una buona amministrazione. Hanno consentito la realizzazione di opere e servizi che hanno contribuito allo sviluppo e alla trasformazione della città. Alcune di esse invece, ahimè, purtroppo, denunciano sprechi ed errori commessi dalla classe politica e dalla dirigenza. Cito alcune: vedasi variante sulle opere di urbanizzazione dell'area omogenea D2. Dico le strade che attraversano le scuole, che poi dobbiamo correggere i progetti e buttiamo qualche milioncino di euro. Vedasi ancora la riqualificazione dell'ex Mattatoio di via Francesco Antonio Giordano. Facciamo un progetto e poi dopo che abbiamo speso ci rendiamo conto che il progetto non è più realizzabile, però abbiamo speso un sacco di soldi, acceso mutui, e questi mutui stiamo ancora pagando, signori cari, non è che sono stati eliminati. La cittadinanza questi errori che noi abbiamo commesso nel momento in cui abbiamo fatto i bilanci, la cittadinanza sta ancora pagando in restituzione di conto capitale e gli interessi e, in più, la famosa strada di collegamento via don Minzoni/via Padre Mario Vergara, che pure ci è costata un sacco di errori, di spostamenti di cabine, abbiamo buttato qualche mezzo milioncino di euro.

Dicevo, con oneri in interessi e quote capitali che ancora oggi ritroviamo nel documento di bilancio in discussione. Ritornando al presente ritengo che giovi, al rispetto delle prerogative degli organi istituzionali - e questo ancora vorrei soffermare l'attenzione dei consiglieri comunali su questo passaggio- l'equilibrio tra i poteri, una breve riflessione sul percorso istituzionale compiuto dalla proposta di bilancio in argomento. Come è oramai consuetudine consolidata, la proposta è nata in seno alla dirigenza, tra il rispetto di normative in vigore e la valutazione di criticità che potrebbero influenzare il buon esito dell'esercizio finanziario. Al momento non si rilevano in questa fase indirizzi politici latenti, che nel recente passato hanno caratterizzato la proposta, manifestazione reale degli eccessi di potere che alcune cariche politiche acquisivano nel determinato contesto storico. Qualche consigliere che contava di più riusciva ad influenzare i dirigenti, dice mettiamo questa posta in più, togliamo questa posta in meno, e si faceva il bilancio. Cosa che, devo dire in tutta onestà, in questo passaggio con l'assessore non l'abbiamo riscontrato. E questo va a merito dell'amministrazione.

Successivamente in forma monolitica la proposta è stata trasmessa alla Giunta, dove gli assessori hanno faticato non poco per incidere nei meccanismi finanziari, al fine di vedere soddisfatte alcune proposte di governo. Tra le scadenze poste dalla legge finanziaria e della Prefettura è arrivata in Consiglio Comunale, lasciando poco tempo ai gruppi consiliari e ai partiti e movimenti di riferimento per la discussione politica e per la redazione di eventuali emendamenti. Ai consiglieri comunali per vedere soddisfatte le proprie prerogative e per evitare danni alla comunità politica locale con lo scioglimento anticipato del Consiglio, non resta altro che esercitare, dove possibile, i poteri limitati di emendamento, per ritornare poi sugli argomenti in sede di assestamento di bilancio. Nella considerazione che l'esercizio provvisorio è durato circa 5 mesi, riteniamo che vi fossero i tempi per una procedura più condivisa e più partecipata tra gli organi istituzionali. Per il futuro auspichiamo il superamento della consuetudine avviando il procedimento con la redazione di un documento approvato dalla conferenza dei capigruppo che contenga le linee guida a cui i dirigenti dovranno attenersi nella prima stesura del documento finanziario. Non facciamo che il documento nasca sempre come fatto tecnico. Il fatto tecnico deve seguire l'indirizzo politico, poi vediamo e cose che si possono fare e le cose che non si possono fare. Però il tutto deve nascere da un indirizzo politico e deve avere come momento importante e cruciale la conferenza dei capigruppo. L'analisi della proposta in esame non può che partire dalle entrate. Qua mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi l'assessore Pedersoli. Evidenziamo anche quest'anno la riduzione dei trasferimenti statali. Senza che dico le somme, le ha già dette l'assessore Pedersoli. Per salvaguardare gli equilibri di bilancio ovviamente la Giunta è stata costretta a chiedere il mantenimento di quasi tutte le aliquote vigenti per la tassazione comunale. Notiamo, infatti, come diceva l'assessore Pedersoli, la riduzione del 4,51 con una non considerazione fino ad una quota simbolica di 10 euro del famoso box, che tanto ha scatenato le ira dei cittadini, e noi siamo, con una strategia di accertamento messa in capo dall'assessore e dai dirigenti, di vedere bene le superfici, di vedere bene alcune cose e di analizzare il censimento dei nuovi giunti, e si è arrivati all'eliminazione di questa tortura, di

questa vessazione contro i cittadini. Sul versante delle spese correnti notiamo ed apprezziamo l'atteggiamento della dott.ssa Volpicelli, che in base al principio della prudenza, a fronte del bilancio consuntivo del 2015, ha appostato voci di spesa molto sufficienti e capienti. Questo gesto di prudenza può diventare un vantaggio competitivo a settembre. Verificate infatti le spese realmente sostenute, comparate con il preventivo senz'altro di importi superiori, i gruppi consiliari potranno, se sensibilizzati a tempo, vedere soddisfatte alcune richieste attraverso manovre di bilancio. Questo in linea generale. Ad esempio le spese per la notifica delle contravvenzioni, pari a 200 mila euro, capitolo 525, è vero che nell'esercizio precedente furono impegnati 248 mila e circa euro, ma sarebbe interessante sapere quanto si è speso fino ad oggi nell'esercizio provvisorio, chi gestisce e con quale convenzione è contratto il servizio di riscossione, quante contravvenzioni sono state elevate e notificate e quanto si è pagato per ogni notifica. C'è poi da risolvere la spinosa questione del servizio custodia cani randagi. Forse la nuova gara d'appalto in preparazione diminuirà i costi unitari del singolo cane, ma si deve capire perché i 260 cani ospitati nel canile sono cani che non muovono mai. Sono eterni. Maggiore attenzione - questo è un altro passaggio importante che abbiamo notato esaminando il bilancio - dobbiamo rivolgere alle spese per la corrente elettrica, l'acqua, il gas e le bollette telefoniche. Un encomio sicuramente varie volte al consigliere Giovanni Pezzullo, che attraverso un'interrogazione all'assessore Giuseppe Pedersoli ha fatto chiarezza sugli enormi costi di gestione delle utenze telefoniche in servizio presso la Massimo Stanzione, permettendo all'amministrazione nel futuro di evitare sprechi di denaro pubblico. Vogliamo altresì citare sull'argomento la scoperta di un'utenza telefonica non autorizzata nello stadio comunale, immediatamente fatta cessare dall'assessore Pedersoli. Piccoli segni che denotano quanto ancora la nostra cultura è lontana dal rispetto della dimensione pubblica e dalle istituzioni. Ai consiglieri che seguono con attenzione questa relazione facciamo notare che se si vanno a sommare le spese di energia elettrica, acqua, gas, che l'ente paga per la civica sede, le scuole, la biblioteca, lo stadio, i centri anziani e tutte le strutture periferiche, otteniamo cifre significative di diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre per l'illuminazione pubblica abbiamo speso per il 2015 circa 694 mila euro e sono previste 681 mila euro. Alla luce dei dati riscontrati riteniamo come commissione che l'attuazione nel settore di una severa spending review che elimini gli sprechi, liberando nuove risorse per gli investimenti, non è più procrastinabile. Perché, amici cari, se i trasferimenti vanno nelle spese correnti, e la spesa corrente non è sotto controllo, se noi diamo un grosso stipendio alle nostre mogli e le mogli non spendono bene, il nostro stipendio non vale niente e le nostre mogli non possono conservare niente per i nostri figli; non possono conservare i soldi perché il figlio deve andare all'università. Noi dobbiamo ragionare come i padri di famiglia, perché noi le spese correnti, e mi riferisco ai consiglieri più sensibili dall'altra parte, dobbiamo tenere sotto controllo le spese correnti, perché da là possiamo prendere tesoretti per poter fare investimenti e creare posti di lavoro ed anche fare qualche azione che ci può qualificare. Non possiamo sempre aspettare i famosi fondi europei che arrivano. Dobbiamo già fare economia, una buona economia da buoni padri di famiglia o madri di famiglia in sede di Consiglio Comunale. Questo purtroppo non siamo riusciti a farlo. Ed appunto siccome abbiamo un debito contratto con mutui, pari a 36 milioni di euro, con una quota annuale tra la restituzione degli interessi passivi di quasi 1.800.000 euro, e noi non possiamo superare i 2 milioni di euro, siamo arrivati, ahimè, ai limiti dell'indebitamento. Quindi non possiamo più usare come impresa pubblica la leva del debito per il finanziamento. Quindi dobbiamo agire, purtroppo, sulla spending review, dobbiamo curare attentamente la spesa. Quindi ovviamente spese un poco folli come la pulizia del mattatoio di via Francesco Antonio Giordano è meglio che ci pensiamo due volte prima di farla, perché quella spesa là di 15 mila euro la possiamo risparmiare e semmai facciamo qualcosa di più utile per la città. Sotto il profilo delle spese correnti, e non, il bilancio appare sano. Con i residui dei trasferimenti statali e la tassazione locale l'ente riesce a sostenere, oltre alle spese per il personale, una serie di servizi, quali: la manutenzione degli edifici scolastici; la manutenzione delle strade con la sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale; rifacimento del manto stradale e marciapiedi con rete fognaria di via Aldo Moro e traverse; strade di collegamento di via Carmelo Pezzullo e via Roma; riqualificazione di via Roma; riqualificazione delle periferie con la realizzazione nell'ambito I di via Volta; completamento di via Parini etc. etc.; la manutenzione dell'ex orfanotrofio Pezzullo; la manutenzione del centro sportivo di via Rossini; il bocciodromo; l'illuminazione pubblica e la relativa manutenzione; il servizio ecologia. Su questo tema chiediamo al sindaco con forza la ripresa della raccolta differenzata, perché se Frattaminore è considerata di serie B perché non hanno ancora la metanizzazione, che noi abbiamo fatto già 30 anni fa, noi purtroppo stiamo diventando per la raccolta differenziata di serie B rispetto a Grumo Nevano e Frattaminore, dove funziona, perché se andiamo a vedere nel bilancio loro hanno una quota di ritorno molto più grossa rispetto ai 20-30 mila euro che abbiamo noi per quel poco di carta e quel poco di cartone che riusciamo a fare, a fronte di un grosso consumo. Quindi dobbiamo ritornare un po' ai tempi della amministrazione precedente, quella di Russo, dove c'erano consiglieri che veramente erano impegnati. C'era

l'assessore a cui dobbiamo dare merito, l'impiegato di banca Maione, che riuscì a fare un ottimo servizio di raccolta differenziata, con dei risultati che al momento erano lusinghieri. Poi facciamo la gestione dello stadio comunale e del campo accessorio. Il servizio di refezione scolastica, il servizio informagiovani, il servizio raccolta e custodia cani randagi, il soggiorno climatico per anziani, ed altre cose. Quindi a fronte di una spending review che potrebbe essere ancora ottimizzare la spesa, quindi agire sulle entrate e liberare fonti di investimento, il Comune comunque riesce, e questo è dato merito all'amministrazione locale, a fornire ed a gestire importanti servizi. Una considerazione particolare, purtroppo, per il rispetto che dobbiamo ai cittadini che versano le tasse, va fatta nei riguardi della gestione dello stadio comunale. E qua veniamo proprio ad una nota molto dolente. Come si evince dai dati le entrate previste sono pari a 15 mila euro, che compensano solo il 7,70% della spesa prevista intorno a 194 mila euro, con un deficit pari a 179 mila euro. Quindi quasi un mutuo di 10 anni di un'opera di investimento. Facciamo un'opera di investimento di 2 milioni di euro, facciamo la città dei bambini e possiamo ricavare 200 mila euro già dando in gestione il campo sportivo. Ci dobbiamo dare da fare, assessore. Questo campo sportivo ci pesa troppo. Noi ogni volta che paghiamo 200 mila euro pensiamo che un investimento importante per la città si brucia. Noi ci dobbiamo dare da fare. Non possiamo più tollerare di spendere 200 mila euro per un campo sportivo ogni anno. Dobbiamo metterci a lavorare, assessori e dirigenti, per vedere come dobbiamo risolvere. Non voglio colpire il passato, perché nel passato siamo tutti quanti corresponsabili, chi ha votato e chi non ha votato. Guardiamo al futuro, siamo costruttivi. Però già da oggi cominciamo a pensare questa palla al piede come ce la dobbiamo togliere, perché noi dobbiamo aver bisogno di risorse per fare investimenti, perché dobbiamo fare investimenti. Somma, che se recuperata, potrebbe essere utilizzata nella promozione dell'attività produttiva e sulle politiche sociali. Nello specifico non c'è dato sapere se le somme accertate e dovute dalla società sportiva che detiene in concessione il bene attraverso la sottoscrizione di una convenzione a titolo oneroso nei confronti dell'ente sono state versate e qual è la situazione attuale dei pagamenti. Sull'argomento, al fine di evitare oneri per l'amministrazione, nel prossimo futuro invitiamo il sindaco, l'assessore al ramo, ad accelerare il procedimento di trasferimento in gestione dello stadio alle società private, fatte salve le dovute riserve per l'uso della struttura in determinati eventi. Per quanto riguarda le spese in conto capitale e per gli investimenti notiamo che saranno finanziate senza fare ricorso all'indebitamento. Però sarei veramente felice se l'ing. Raimo facesse un po' il punto della situazione sulle opere che stanno in corso, perché mi arrivano fino ad oggi segnalazioni sul telefonino a Voltacarozza, perché noi purtroppo facciamo a volte il pronto soccorso sociale, perché la prima interfaccia con le istituzioni oltre ad essere il sindaco sono i consiglieri comunali, che ci chiamano ai telefonini "io non posso pitturare; la strada non è stata fatta etc.". Allora almeno avere una previsione di queste strade, soprattutto la strada di Voltacarozza che ha creato molto disagio alle traverse per la polvere che ormai è all'ordine del giorno. So che la fogna è stata finalmente realizzata. Però se diamo un'accelerazione a quel lavoro, una priorità, anche se la villa comunale di via Sepe Nuova sarà un mese dopo, però là ci stanno dei cittadini che veramente sono di serie B perché li abbiamo completamente relegati fuori Fratta, non si sentono manco frattesi e stanno da 2 anni con la polvere in casa, tutti i giorni, che non possono mettere i panni là fuori, non possono uscire, non possono aprire le porte. Loro stanno in emergenza. Là semmai se la villa finiamo qualche mese più tardi penso che non togliamo nulla, forse aumentiamo un po' il colesterolo a qualcuno, ma alla fine non faremo niente di danno.

Nel merito chiediamo al dirigente al settore come stanno finanziate le opere previste nell'annualità precedente e come sono state utilizzate e verranno utilizzate le somme provenienti dalla cosiddetta monetizzazione per il mancato rispetto degli standard urbanistici o per la mancata cessione degli immobili (vedasi rilascio permesso a costruire via Carmelo Pezzullo e via Trento), nonché le obbligazioni derivanti dall'approvazione del PUA sulla superficie dell'ex edificio di via Vittorio Emanuele III. Tanto premesso, nella considerazione che il documento in esame rispetta le norme sancite dal Testo Unico Enti Locali, le norme del patto di stabilità per l'anno corrente, che ormai lasciano il posto alle volontà del legislatore al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e il principio di unicità e prudenza nella determinazione dei capitoli di entrata e di uscita. Tenuto conto altresì che il documento può beneficiare di un buon risultato nel precedente esercizio finanziario, con un avanzo di amministrazione che con le somme vincolate ed accantonate per legge mettono a disposizione una misura di risorse che potrebbero finanziare eventuali imprevisti sorgenti nel corso dell'attuale esercizio. Visto il parere unanime del Collegio dei Revisori che si è espresso positivamente sugli equilibri, sulla veridicità e sulla conformità alla normativa vigente del documento in esame. Nella certezza che l'amministrazione non potrà non tenere in debito conto su tutte le criticità che sono state esposte nella premessa, esprimiamo una valutazione positiva e favorevole sull'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2016, sicuri di aver fatto la cosa più giusta per la città, fermo restando che i consiglieri di opposizione della commissione, giustamente, si sono astenuti e si sono riservati nel dibattito corrente di esprimere le loro valutazioni e le

loro considerazioni. Grazie.

Il Presidente: grazie Pasquale Aveta. Nell'ordine di prenotazione la parola al consigliere Granata.

Consigliere Michele Granata: diciamo siamo arrivati ad un punto della discussione che da parte nostra c'è sicuramente una sorta di via libera sulla procedura. Cioè vale a dire credo che i tempi siano diventati quelli giusti. Abbiamo ascoltato da un lato la relazione dell'assessore alle Finanze, Pedersoli, su cui credo non sia il caso di fare commenti, è l'ulteriore conferma che si tratta di un assessore che fa il suo mestiere in maniera egregia. Nel senso che è una persona giusta al posto giusto. A memoria mia non ricordo mai un assessore alle Finanze che è venuto in Consiglio Comunale, indipendentemente dal tipo di clima che c'era, disponibile al confronto, disponibile anche alla proiezione di slide, disponibile ad entrare nei dettagli di un argomento complesso e delicato qual è il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Contemporaneamente ho avuto modo di farlo in privato, mi piace farlo in pubblico, che è la cosa che conta di più, mi riferisco all'ottima relazione che ha fatto il Presidente della quinta commissione Consigliere Aveta, con il quale mi sono confrontato su questo argomento anche nei giorni scorsi. Sono motivazioni speculari alle nostre, ed è la conferma che tutti quanti, al di là dei ruoli che rivestiamo, ci apprestiamo a licenziare questo testo con una buona dose politicamente parlando di mal di pancia. Di mal di pancia dovuti, da un lato, alla fretta che ha imposto il MEF e il Ministero degli Interni. Parlo di fretta al di là dei 5 mesi di esercizio provvisorio, è assurdo che neanche l'ANCI sia stato capace di convincere il governo nazionale a prorogare la scadenza dei bilanci almeno dopo il turno elettorale di ballottaggio. Ci siamo trovati tra capo e collo una diffida del Prefetto, e credo che sono saltati un po' tutti i passaggi, comprese quelle poche possibilità che vengono offerte ai consiglieri comunali di emendare un testo che, ad onor del vero, è stato messo su solo grazie al lavoro della dirigente di settore, dott.ssa Volpicelli, che si è dovuta barcamenarsi sin dal mese di gennaio e febbraio, anche nei confronti dei suoi colleghi dirigenti di settore, per cercare in qualche modo di costruire un bilancio che, da un lato, fosse tecnico, e tale, ahimè, è rimasto; e dall'altro consentisse alla politica di fare il suo mestiere. Questa possibilità, purtroppo, non c'è stata offerta. E credo che il non ostruzionismo dimostra una cosa chiara, plastica: è l'anno che siamo in carica, lo scorso bilancio comunale fu ereditato dagli uffici, si era all'indomani delle elezioni comunali, stavolta c'era qualche alibi in meno. Sono capitate vicende nazionali, credo però che sia giusto, per un dovere anche di onestà nei confronti degli elettori, nei confronti della città, mantenere questo in Consiglio Comunale, al di là del clima idilliaco, che non può che fare bene all'attività amministrativa, perché credo che il sindaco ha bisogno di un Consiglio Comunale che opera, che produce e, che lo fa anche in tempi rapidi e veloci, ma ha anche bisogno di vedere differenze serie, concrete, tra la maggioranza che, per sua fortuna è ancora assolutamente autosufficiente. I bilanci servono a questo, a verificare se esistono le maggioranze. La maggioranza esiste in maniera democratica e l'opposizione ne prende atto. Non apparteniamo a quell'opposizione in generale storicamente che è abituata a fare la stampella, il soccorso. Questi sono ragionamenti che poi verranno in corso d'opera se l'evoluzione della politica comporterà che le posizioni devono cambiare. Ma credo che oggi per una questione di onestà sia giusto che la maggioranza, anche con i mal di pancia, perché sono gli stessi mal di pancia nostri, perché quando un consigliere comunale è nell'impossibilità di emendare un testo, è nell'impossibilità di dire la sua in una commissione o in una conferenza dei capigruppo -come veniva suggerito anche dal Presidente della quinta commissione- teoricamente dovrebbero tutti votare contro, perché è un documento che non appartiene a nessuno, anche stavolta non ha paternità. C'è una conferma delle aliquote, che conosciamo; c'è qualche piccolo segnale di novità importante dal punto di vista tributario, che pure l'assessore segnalava, ma credo che sia giusto che ognuno mantenga le sue posizioni, si lavori su questo bilancio, poi ci sarà il consuntivo, ragioneremo su quello che avete prodotto sulla base di quello che avete impegnato. Quindi è una dichiarazione di voto ed è un intervento contemporaneamente per brevità, per fare presto, e mi permetto di farlo a nome dei colleghi della minoranza. Quindi anticipiamo il nostro voto contrario. Grazie.

Il Presidente: grazie consigliere Granata. La parola a Pasquale Del Prete.

Consigliere Pasquale Del Prete: prometto di essere breve perché dopo le ampie analisi fatte da Pasquale Aveta, da Michele e dall'ottimo assessore, che ha confermato ancora una volta la sua competenza in materia, ma non avevamo nessun timore, nessun dubbio sul suo lavoro. Quindi i complimenti del mio gruppo, il gruppo dei Democratici. Tuttavia, come giustamente faceva notare Michele, dice il bilancio ormai è diventato un mero strumento contabile, cioè che si è ridotto esclusivamente a che cosa? Rende protagonisti i dirigenti. Tuttavia però, Michele, permettimi di dissentire circa l'analisi di quelle che sono le colpe. Non sono certo né della

maggioranza, né dell'opposizione, ma dovute sostanzialmente a quello che le norme ci hanno ridotto in termini del nostro status di amministratori. Ormai il Comune ed i consiglieri comunali -non me ne voglia nessuno- ci ha ridotto ad essere un po' -utilizzando un gergo militare caro a Pasquale- dei soldati in trincea in cui con l'acqua bisogna friggere il pesce. Quindi sono i trasferimenti che danno poco spazio di poter muoversi, anche poi le scadenze. Talvolta ci siamo visti costretti negli ultimi anni a dover approvare un bilancio di previsione a settembre inoltrato. Quindi un esercizio provvisorio che va anche al di là del consuntivo. Ti ricorderai benissimo anche negli anni precedenti. Tuttavia nonostante tutto, al di là di quelli che sono stati i numeri che in maniera chiara sono stati espressi dall'assessore Pedersoli, caro sindaco, credo che sia anche giunto il momento, perché oggi ricorre l'anno da quando si è concluso il primo turno del nostro insediamento. Partiva il risultato successivo al primo turno delle amministrative. Quindi siamo al primo giro. Primo giro che induce tanti e soprattutto qualche amico cittadino che dice "ma voi che avete fatto?". Giunge questa domanda. Tante volte qualcuno forse rimane anche un po' disorientato, e di questo faccio una colpa a te, nel senso buono, perché il sindaco credo anche con la sua caparbieta, la sua tenacia -non è piaggeria- ha raggiunto dei risultati soprattutto in termini ha fatto più il sindaco ragioniere che il sindaco politico. Io tante volte ci scherzo su questo fatto, perché il tecnico Pedersoli ha messo in evidenza una serie di criticità che sono state avvertite nel leggere un po' i conti di quest'amministrazione. Ebbene, fare anche un excursus su quello che è accaduto durante quest'anno. Ai tanti può sembrare ben poca materia, ma si è risolta la decennale questione Mec.Dab. Sembrava un fardello che non si potesse risolvere mai. Credo che oggi, dato anche quello che è accaduto, si è raggiunto un buon risultato, perché che cosa ha fatto? In previsione riempie un po' le casse comunali asfittiche, ci consente quella possibilità di poter manovrare. Dovrebbe almeno in teoria migliorare quella che è la viabilità ed anche in termini di servizi per i parcheggi che si vanno a realizzare a ridosso della stazione ferroviaria e, soprattutto, credo che abbia salvato in qualche modo, in qualche maniera anche le circa 60 imprese che sono previste e sono presenti all'interno della Mec.Dab, dando modo a questi signori di poter agire nella piena legittimazione della loro attività. Altra situazione che talvolta diventa un fardello, un fantasma, come un incubo, quello della situazione Brogna. Anche lì parliamo di una situazione trentennale, che non si vedeva la possibilità di vedere risolta, che ci siamo trovati tra capo e collo. Una sentenza che era esecutiva, qualcuno diceva abbiamo risolto un problema a qualcuno. Io credo che abbiamo risolto il problema a noi, perché il sindaco ragioniere anche in tal caso ci ha consentito di poter raggiungere un accordo che, nel corso degli anni, ci eviterà qualche problema in termini di carattere finanziario. Comunque era una sentenza che quella somma l'avremmo dovuta dare tutta insieme e non credo che stavamo qui a parlare di bilancio o di qualcosa che ci dava qualche margine di gestione. Tuttavia, caro Pedersoli, tu dicevi tra le righe quella che è la situazione degli espropri. E' bene che si dica ad alta voce che la questione espropri è fardello di non poca materia, perché la D2 l'abbiamo realizzata ma ci sono dei signori che li sono proprietari dei suoli, abbiamo fatto i lavori però a loro in realtà non è stata ancora pagata l'indennità di esproprio. E questo ci ritrova di fronte ad un problema che, anche lì, il sindaco ragioniere, i tecnici ed i dirigenti anche in questo caso sono stati protagonisti e, grazie anche alla collaborazione delle controparti, ci consente anche lì in tal caso di poter risolvere qualche problema nei prossimi anni. Ultimo, dulcis in fundo, credo che anche la situazione PIP con l'ultima modifica del regolamento penso che nei prossimi anni non si potrà dire che se l'area Pip non si sviluppata è colpa della politica. E qui voglio sottolineare che anche in questo caso non c'è maggioranza, non c'è opposizione, perché il voto è stato unanime. Se l'area non si sviluppa credo che le colpe vadano ricercate altrove. Concludo dicendo tutto è andato bene, tutto può andare meglio, perché credo che sia opportuno che, caro sindaco, da sindaco ragioniere giunge il momento di passare al sindaco politico. Abbiamo sistemato in qualche modo i conti e, quando si arriva un giro, ad un punto di boa, bisogna fare un pitstop. Quindi si cambiano le gomme, si cambia acqua ed olio, e credo si possa andare sicuramente meglio. Mi collego a quello che diceva Pasquale, bisogna sicuramente ottimizzare le risorse e le spese ma, soprattutto, non aumentare i tributi. Cosa che abbiamo fatto in maniera egregia, perché il fardello della tassa sul box è diventato un po' una barzelletta. Tuttavia però devo dire che le entrate le possiamo migliorare in che modo? Sicuramente migliorando i tributi, perché è brutto sentire che il tasso di evasione è un tasso abbastanza elevato, soprattutto quando abbiamo anche delle possibilità, come la cartellonistica, come la gestione dei campi sportivi, che potrebbero sicuramente migliorare le nostre possibilità di gestione. Quindi non aumentiamo le tasse, aumentiamo sicuramente le entrate. Grazie.

Il Presidente: grazie al consigliere Del Prete. La Parola al consigliere Renato Caserta.

Consigliere Renato Caserta: per la prima volta mi ritrovo a partecipare ed a votare per un bilancio di previsione 2016-2017 e 2018. E' ovvio che è motivo di orgoglio, di piacere ed anche di responsabilità. Un onere

in cui ovviamente fa parte di una squadra di governo ed è l'indirizzo politico stesso in cui ognuno di noi si ritrova. Il Consiglio Comunale su delibera della Giunta e sulla ratifica dei Revisori dei Conti è chiamato quindi ad approvare il bilancio. Bilancio di previsione in cui si evidenzia la responsabilità dell'indirizzo politico stesso. Il collega Pasquale prima lo chiamava il documento principe. Documento in cui si evidenzia il prosieguo della messa in pratica sul campo per la città stessa delle opere da compiere. Ebbene, leggere, osservare, valutare ed approvare le voci indicate in bilancio, rappresentano quindi la realizzazione di queste opere. E' ovvio che il nostro intento è quello di contribuire a dare sviluppo attraverso le spese che, ovviamente, sono propedeutiche dalle entrate di cui ha illustrato in precedenza l'assessore. Lo stesso lavoro effettuato dall'assessore con i dirigenti merita rispetto per lo spessore anche in cui è stato elaborato ma, soprattutto, per il dispendio di energie che ovviamente avrà portato tempo da dedicare allo strumento stesso. La mia considerazione è rivolta a monitorare le entrate ma, soprattutto, le uscite, non tanto quelle ordinarie, né quelle straordinarie, ma il pericolo maggiore viene da quelle uscite di emergenza, quelle lì che a volte nascono per risolvere delle opere, dei servizi che possono nascere improvvisamente. E posso legarmi per tenere in vita un sito, quale per esempio l'ex area del macello comunale, di spendere soldi per un'opera ancora incompiuta. Questo è gravissimo, perché ti comporta costi inutili che sono risorse che potrebbero essere destinate ad altre opere. Sempre in merito al bilancio, dove le spese sono coperte ovviamente da capitoli in entrata, è necessario dare spazio, credito e rispetto a tutte le forme di entrata. Pertanto è necessario scovare nell'evasione, di cui parlava anche il consigliere Pasquale Del Prete. Pubblicità, cartellonistica abusiva indisciplinata: purtroppo è piena la nostra città ed è motivo di controllo assoluto sul territorio. Occupazione suolo pubblico in tutte le sue forme, ma anche un'applicazione di sanzioni in materia di igiene urbana ed ambientale. Vi pongo una domanda: possibile che non c'è una sanzione per deposito di rifiuti fuori dall'orario indicato dalla norma? La sanzione c'è ma è stata applicata? Purtroppo esiste la norma però, guarda caso, non ci sono risorse. Sanzioni in materia di circolazione stradale: autovelox. Frattamaggiore beneficiava di due strutture, di due mezzi elettronici, probabilmente era, è, e serve affinché si riducono i costi per la pulizia municipale. Ma evidentemente o le disfunzioni o il mal uso, addirittura delle due una è stata eliminata da via Mazzini angolo via Russo, ed è proprio anche in prossimità di una scuola elementare, ovviamente quindi anche il pericolo per la cittadinanza. E, per ultimo, aggiungo al capitolo 26 indicato in bilancio, relativamente alle entrate per la destinazione del 5 per mille. Somma che non comporta, acqua che certamente non toglie sete. Però un costo che l'amministrazione certamente non sostiene per ottenerlo, ma con pubblicità in ogni suo mezzo ed anche sui social network potrebbe portare con una semplice firma ed avere rispetto anche di piccole somme, specie per quelle pubbliche. Grazie.

Il Presidente: grazie Renato. La parola al segretario per la votazione.

1) Del Prete Marco Antonio	Vota:	SI
2) Caserta Renato	Vota:	SI
3) Di Marzo Aniello	Vota:	SI
4) Di Marzo Domenico	Vota:	SI
5) Barbato Daniele	Vota:	SI
6) Pezzullo Mariateresa	Vota:	SI
7) Pellino Enzo	Vota:	SI
8) Auletta Marisa Tecla	Vota:	SI
9) Aveta Pasquale	Vota:	SI
10) Del Prete Francesco	Vota:	SI
11) Capasso Tommaso	Vota:	SI
12) Del Prete Pasquale	Vota:	SI
13) Ruggiero Vincenzo	Vota:	SI
14) D'Ambrosio Giuseppe	Vota:	SI
15) Ferro Giuseppe	Vota:	SI
16) Pezzullo Camillo	Vota:	SI
17) Grimaldi Luigi	assente	
18) Parolisi Raffaele	Vota:	SI
19) Cesaro Nicola	assente	
20) Gervasio Pasquale	Vota:	SI
21) Grimaldi Teore Sossio	Vota:	NO
22) Chiariello Dario Rocco	Vota:	NO

23) Granata Michele	Vota:	NO
24) Pezzullo Giovanni	Vota:	NO
25) Lupoli Luigi	assente	

Il Segretario Generale: 4 voti contrari e 18 favorevoli. L'argomento è approvato. E' immediatamente eseguibile con la stessa votazione.

Il Presidente: come ogni conclusione di seduta consiliare la parola al sindaco di Frattamaggiore dott. Del Prete.


Il Sindaco: buongiorno a tutti. Io veramente sarò breve anche per onorare la brevità. Innanzitutto volevo ricordare che questo in un anno è il quarto bilancio che noi approviamo, due consuntivi e due preventivi. Questo forse è realmente il primo preventivo in cui -mi perdoni Michele se non sono d'accordo- ci abbiamo messo mano. E per questo volevo innanzitutto ringraziare la dirigente dell'ufficio finanziario, la dott.ssa Volpicelli, i Revisori dei Conti e l'assessore per lo splendido lavoro che hanno fatto. Io non credo, caro Michele, che la politica non ci abbia messo mano. E ti dico perché. Lo spiegava l'assessore Pippo Pedersoli nella sua relazione. Il già dover combattere con la mancanza di trasferimenti statali senza aumentare le tasse, già questa è una scelta politica importante. Se poi ci mettiamo la TARI, che abbiamo ridotto, è vero, del 4,5% in media, però abbiamo tolto anche 108 euro da questi famosi box. Allora si vede che nella direzione dei cittadini siamo andati. Nel senso che abbiamo cercato per quanto possibile di esaudire le loro richieste, che poi erano anche le nostre richieste. Ed il fatto di aver ricominciato in quest'anno a pagare le varie ditte che avevano lavorato e che avanzavano dei soldi nei confronti del Comune, quindi abbiamo ripreso i lavori, riprenderemo a giugno, ci è arrivata la comunicazione, a inizio giugno i lavori della D2; aver quasi completato Voltacarrozza; aver ripreso la villetta comunale di via Siepe Nuova: questi sono tutti segni che, è vero, forse non si è fatto di nuovo, ma abbiamo reso merito a chi aveva lavorato per il Comune e non aveva ricevuto e che, quindi, ha potuto adesso riprendere a lavorare con serenità ed a completare delle opere che erano rimaste forse per qualche anno sospese. L'assessore Pedersoli ha dimenticato che in tutta questa difficoltà noi abbiamo appostato 50 mila euro per il bilancio partecipativo. Cosa importantissima perché io lo dico, ci tengo a sottolineare, sembra una cifra bassissima, ma siamo l'unico Comune, o uno dei pochi, che ha stanziato una cifra netta, non ha detto vicino ai cittadini "queste sono le opere pubbliche che noi abbiamo scelto diteci quale volete fare prima". Noi abbiamo detto: ci sono 50 mila euro dite che cosa ne volete fare di questi 50 mila euro. E credo sia un passo avanti grandissimo. Vedete Fratta, è diventata un cantiere, e ci siamo fermati. A breve comincerà il rifacimento di tutte le strade cittadine. E questo è anche grazie ad un bilancio oculato, ed è riuscito grazie all'aiuto di tutti, io non parlo mai dirigente, assessore, sindaco, ma di tutta l'amministrazione comunale, che è riuscita a trovare i fondi per far partire a breve le gare, e ce ne saranno tante altre. Quello che dicevamo l'anno scorso, anzi non lo dicevamo ancora perché adesso si apprestavamo a fare il ballottaggio, piano piano cercheremo di mantenerlo e cercheremo di mantenerlo anche grazie a quel clima che dicevi tu, quel clima che si è instaurato di tranquillità, che non è un clima - perdonatemi la parola - di "pastetta politica", concedetemi il termine. Ma è un clima di serenità, perché tutti gli atti vengono condivisi, perché non c'è niente di nascosto e perché si torna anche indietro, maggioranza, opposizione, quando si ritiene di aver sbagliato qualcosa e di poter fare meglio. Noi abbiamo inteso farlo così quest'anno, facendo i ragionieri quando era possibile, facendo anche gli architetti o gli ingegneri, stamattina sono stato sul cantiere a via Roma per cercare di modificare se era possibile in meglio il lavoro del rifacimento di via Roma. Piano piano stiamo cercando di risolvere problemi annosi di pagamento di sentenze esecutive, oppure di espropri. Piano piano riusciremo a fare tutto. Lo riusciremo a fare grazie all'aiuto dei dirigenti, della Giunta, ma grazie all'aiuto di tutti i consiglieri, delle commissioni, tutti i consiglieri, io non parlo mai, ripeto, maggioranza e opposizione, che ogni giorno si impegnano, vengono sul Comune, fanno le commissioni e portano proposte a quest'amministrazione. Si parla tanto di trasparenza, concedetemi, l'assessore Pedersoli credo abbia fatto un lavoro egregio, cercando di spiegare anche con parole semplici un bilancio, però come al solito io vedo che si fanno tante critiche sulla non trasparenza poi quando c'è da parlare, quando c'è da ascoltare, vedo sempre pochissime persone tra il pubblico. Questo onestamente mi fa dispiacere, perché significa che forse l'interesse è più sui social che poi realmente ad ascoltare quello che si fa in questa casa comunale. Questa casa comunale, ripeto, è una casa aperta a tutti, aperta ai cittadini, perché è la casa dei cittadini. Noi, caro assessore, non fa niente che non c'è tanta gente ad ascoltare il bilancio, tu sarai sempre disponibile a spiegarlo anche fuori Consiglio Comunale qualora lo vorranno ascoltare. Io veramente non mi dilungo oltre. Vi ringrazio per questoennesimo passo in avanti che stiamo facendo per Frattamaggiore, non per noi, e mi auguro di continuare così. Grazie a tutti.

Il Presidente: grazie a tutti. Buona serata.


DELIBERA DI C.C. N. 21 DELL'1.6.2016

-- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Daniele Barbato



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ferdinando Lotoro



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

-- In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune Informatico per il periodo di giorni quindici, dal

13 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi

- 1 dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 13 GIU. 2016
- dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

-- li, _____
13 GIU. 2016

LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
"ORGANI COLLEGIALI"

- Vitale Rita -

